

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 Gennaio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA PRIMAVERA” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/INTERNAZIONALE MILANO DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013)

La C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

La C.G.F., dichiara inammissibile, per omesso invio dei motivi seguito preannuncio, il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAMMARELLA CARLO SEGUITO GARA TRAPANI/VIRTUS LANCIANO DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 3.12.2013)

La C.G.F., dichiara inammissibile, per omesso invio dei motivi seguito preannuncio, il ricorso come sopra proposto dal Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

4. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 50.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI DENOMINATI “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVI DI SPETTATORI,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/ INTERNAZIONALE DEL 20.10.2013, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013)

La C.G.F., I Sezione giudicante, rilevato che, impregiudicata ogni valutazione del reclamo in punto di rito e di merito, nonché ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile nel principio della afflittività e proporzionalità, occorre acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale, in ordine alla riferibilità dei soggetti autori della condotta sanzionata al settore oggetto della misura sanzionatoria

DISPONE

I supplementari accertamenti istruttori in premessa a cura della Procura Federale relativamente alla gara Torino/Inter del 20.10.2013.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 10 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete